

### IN QUESTA EDIZIONE



1. I termini di prescrizione ai fini della notifica di atti impositivi fiscali
2. Le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2025
3. Il regime transfrontaliero di franchigia IVA
4. Dal 17/01/2025 valgono le nuove regole restrittive per i contanti in dogana
5. Il termine di stampa dei registri contabili obbligatori
6. La presentazione della dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024 dev'essere presentata entro il 10/02/2025
7. L'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitari

**1**

### **I termini di prescrizione ai fini della notifica di atti impositivi fiscali**

Per tutti i clienti

Ricordiamo che i termini ordinari, entro i quali l'Ufficio deve notificare, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento relativo ai redditi ed Irap, nonché IVA, sono i seguenti:

<b>Dichiarazione</b>	<b>Termine di accertamento (redditi, Irap, IVA)</b>
Presentata	31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Omessa	31/12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata

Ricordiamo anche che nel periodo COVID è stata approvata una proroga speciale del termine di decadenza di 85 giorni (sol per alcune annualità).

Riassumendo i termini di prescrizione sono i seguenti:

Periodo d'imposta	Dichiarazione presentata		Dichiarazione omessa	
	Termine ordinario	Termine ordinario + 85 giorni	Termine ordinario	Termine ordinario + 85 giorni
2017	31/12/2023	*25/03/2024	31/12/2025	*26/03/2026
2018	31/12/2024	*26/03/2025	31/12/2026	*26/03/2027
2019	31/12/2025	*26/03/2026	31/12/2027	*26/03/2028
2020	31/12/2026	*26/03/2027	31/12/2028	*26/03/2029
2021	31/12/2027	*26/03/2028	31/12/2029	*25/03/2030

Come si vede dall'elenco di cui prima, risulta decorso il termine di decadenza del periodo d'imposta 2017 (salvo il caso di dichiarazione omessa), mentre il periodo 2018 scadrà al 26/03/2025.

\* Si fa presente che secondo la giurisprudenza è molto dubitabile la legittimità della proroga del termine di 85 giorni con riferimento ad altri anni rispetto all'anno COVID 2020, cioè rispetto ad anni con termine di prescrizione ordinario diverso rispetto al 31/12/2020.

Annotiamo anche che per i soggetti che hanno applicato il "Concordato Preventivo Biennale" per gli anni 2024 e 2025, valgono disposizioni aggiuntive relative ai termini di prescrizione, anche se, in sostanza i termini di cui prima dovrebbero valere anche per tali soggetti.

## 2

### Le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2025

Per tutti i clienti

In data 31/12/2024 è stata pubblicata la Legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 31/12/2024), la quale è entrata in vigore in data 01/01/2025 (il testo integrale di questa legge è scaricabile in Internet al seguente link):

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/31/24G00229/sg>.

Di seguito riassumiamo le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2025:

<b>La nuova IRPEF</b>	<p>Dal 2025 si passa dalle attuali quattro aliquote IRPEF a tre aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per redditi fino a Euro 28.000 si applica il 23%;</li> <li>- per redditi da Euro 28.000 e fino a Euro 50.000 si applica il 35%;</li> <li>- per redditi oltre Euro 50.000 si applica il 43%.</li> </ul> <p>Anche le detrazioni IRPEF sono state regolate diversamente rispetto al passato.</p>
<b>Il limite delle spese detraibili ai fini IRPEF</b>	<p>Dal 2025 vige un limite massimo di spese detraibili, con riferimento alle spese sostenute dal 2025. Tale limitazione grava in particolare anche sulle detrazioni per interventi edilizi e/o interventi di efficientamento energetico; <b>pertanto, per soggetti con redditi elevati tali spese su nuovi interventi edilizi potrebbero risultare non più detraibili.</b></p>

	Per contribuenti con reddito superiore a Euro 75.000 è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare:																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>reddito complessivo</th> <th>numero figli fiscalmente a carico</th> <th colspan="2">importo massimo spesa/onere detraibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">oltre Euro 75.000 e fino a Euro 100.000</td> <td>0</td> <td>14.000 x 0,5</td> <td>Euro 7.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>14.000 x 0,70</td> <td>Euro 9.800</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>14.000 x 0,85</td> <td>Euro 11.900</td> </tr> <tr> <td>3 o più/disabile</td> <td>14.000 x 1</td> <td>Euro 14.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">oltre Euro 100.000</td> <td>0</td> <td>8.000 x 0,50</td> <td>Euro 4.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>8.000 x 0,70</td> <td>Euro 5.600</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8.000 x 0,85</td> <td>Euro 6.800</td> </tr> <tr> <td>3 o più/disabile</td> <td>8.000 x 1</td> <td>Euro 8.000</td> </tr> </tbody> </table>	reddito complessivo	numero figli fiscalmente a carico	importo massimo spesa/onere detraibile		oltre Euro 75.000 e fino a Euro 100.000	0	14.000 x 0,5	Euro 7.000	1	14.000 x 0,70	Euro 9.800	2	14.000 x 0,85	Euro 11.900	3 o più/disabile	14.000 x 1	Euro 14.000	oltre Euro 100.000	0	8.000 x 0,50	Euro 4.000	1	8.000 x 0,70	Euro 5.600	2	8.000 x 0,85	Euro 6.800	3 o più/disabile	8.000 x 1	Euro 8.000
	reddito complessivo	numero figli fiscalmente a carico	importo massimo spesa/onere detraibile																												
	oltre Euro 75.000 e fino a Euro 100.000	0	14.000 x 0,5	Euro 7.000																											
		1	14.000 x 0,70	Euro 9.800																											
		2	14.000 x 0,85	Euro 11.900																											
		3 o più/disabile	14.000 x 1	Euro 14.000																											
	oltre Euro 100.000	0	8.000 x 0,50	Euro 4.000																											
1		8.000 x 0,70	Euro 5.600																												
2		8.000 x 0,85	Euro 6.800																												
3 o più/disabile		8.000 x 1	Euro 8.000																												
<b>L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze passa al 26%</b>	L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze passa dal 12,50% al 26,00%, con riferimento ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-sexies), DPR 917/86.																														
<b>L'imposta sostitutiva sulle cripto – attività passa dal 26% al 33%</b>	L'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze/altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-sexies), DPR 917/86, realizzate dall'01/01/2026 mediante rimborso/cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto – attività, passa dal 26% al 33%. La determinazione delle citate plusvalenze/minusvalenze, per ciascuna cripto – attività posseduta all'01/01/2025 può essere assunta, in luogo del costo/valore d'acquisto, il valore normale ex art. 9, DPR 917/86 alla stessa data, a condizione che il già menzionato valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 18%. Tale imposta sostitutiva va versata entro il 30/11/2025 in un'unica soluzione o, in alternativa, in tre rate annuali a partire dal 30/11/2025. Si fa presente che tale "nuovo" valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in deduzione.																														
<b>La proroga della possibilità di accesso al Fondo garanzia mutuo prima casa</b>	La possibilità di accesso al Fondo garanzia mutuo prima casa è stata estesa fino al 31/12/2027 (trattasi della possibilità di usufruire dell'aumento fino all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia prima casa per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto (inclusivo degli oneri accessori) dell'immobile da parte delle giovani coppie/nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. I soggetti richiedenti non devono possedere una ISEE superiore a Euro 40.000,00. L'accesso a tale Fondo di garanzia è possibile anche da parte di famiglie numerose (famiglie con tre o più figli che hanno meno di 21 anni), in tal caso l'indice ISEE dev'essere non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 40.000 in caso di tre figli (garanzia concedibile pari al 80%);</li> <li>- Euro 45.000 in caso di quattro figli (garanzia concedibile pari al 85%);</li> <li>- Euro 50.000 in caso di cinque figli (garanzia concedibile pari al 90%).</li> </ul>																														

<b>Il bonus per le nuove nascite</b>	<p>È stato introdotto un bonus della misura di Euro 1.000 per ogni figlio nato o adottato dal 01/01/2025. Tale importo verrà erogato dall'INPS a richiesta dell'interessato, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nucleo familiare di appartenenza del richiedente abbia un valore ISEE non superiore a Euro 40.000 annui;</li> <li>- il richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza, permesso di soggiorno o legame familiare indicate dalla norma.</li> </ul> <p>Il bonus in oggetto non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante al fine delle imposte sui redditi.</p>
<b>La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni</b>	<p>Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni (posseduti al 01/01/2025 da parte di persone fisiche non in regime d'impresa e da società semplici, nonché da enti non commerciali per le attività non inerenti all'attività d'impresa) dietro pagamento, entro il 30/11/2025, di un'imposta sostitutiva nella misura del 18% (al posto del 16%). Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per le partecipazioni, l'opzione risulta conveniente quando la plusvalenza è superiore al 69% del loro valore normale. Per la rivalutazione dei terreni, i calcoli di convenienza vanno invece fatti caso per caso, poiché la tassazione delle plusvalenze dipende dalle aliquote del contribuente (tassazione separata). Questa rideterminazione dei valori vige ora a regime, cioè fino a revoca e/o modifica.</p>
<b>Il termine di due anni ai fini di vendere la vecchia prima casa</b>	<p>L'agevolazione della prima casa (aliquota ridotta dell'imposta di registro al 2%) può essere applicata anche se l'acquirente della nuova prima casa risulta ancora proprietario del primo immobile, a condizione che la vecchia prima casa viene venduta nei 24 mesi successivi all'acquisto della nuova prima casa (al posto dei 12 mesi).</p>
<b>Il bonus per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica</b>	<p>Per il 2025 è riconosciuto un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il contributo è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a € 100 per ciascuno elettrodomestico (Euro 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a Euro 25.000 annui), ed è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.</p>
<b>Il bonus arredo</b>	<p>Il bonus arredo, relativo all'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, spetta anche per le spese sostenute nel 2025, nella misura del 50% nel limite massimo di spesa di Euro 5.000; gli interventi di recupero sono quelli iniziati a partire dall'01/01/2024.</p>
<b>La detrazione per lavori edilizi</b>	<p>A riguardo degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio valgono le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (come finora);</li> <li>- il limite massimo di spesa agevolabile ammonta a Euro 96.000,00 (come finora);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la detrazione spetta nella misura del 50% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori via comodato della prima casa e/o i famigliari conviventi);</li> <li>- la detrazione spetta nella misura del 36% negli altri casi e dunque p.e. per le seconde case.</li> </ul> <p>Nel 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la detrazione spetta nella misura del 36% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori della prima casa e i famigliari conviventi);</li> <li>- la detrazione spetta nella misura del 30% negli altri casi e dunque p.e. per le seconde case.</li> </ul> <p>Dalle spese agevolabili sono escluse le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p> <p>Attenzione al limite di detrazione delle spese, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, già accennato prima!</p>
<p><b>La detrazione per interventi di riqualificazione energetica</b></p>	<p>La detrazione per interventi di riqualificazione energetica (diverse dal Superbonus) spetta – per tutte le tipologie di interventi ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella misura del 50% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori via comodato della prima casa e i famigliari conviventi);</li> <li>- la detrazione spetta nella misura del 36% negli altri casi, dunque p.e. per le seconde case.</li> </ul> <p>Nel 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la detrazione spetta nella misura del 36% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori della prima casa e i famigliari conviventi);</li> <li>- la detrazione spetta nella misura del 30% negli altri casi, dunque p.e. per le seconde case.</li> </ul> <p>Dalle spese agevolabili sono escluse le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p> <p>Attenzione al limite di detrazione delle spese, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, come già accennato prima.</p>
<p><b>La detrazione per il rischio sismico</b></p>	<p>La detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico/adozione di misure antisismiche spetta – per tutte le tipologie di interventi ammesse:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nella misura del 50% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori della prima casa e i famigliari conviventi);</li> <li>- la detrazione spetta nella misura del 36% negli altri casi, p.e. per le seconde case.</li> <li>- Nel 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta come segue:</li> <li>- la detrazione spetta nella misura del 36% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori via comodato della prima casa e i famigliari conviventi);</li> <li>- la detrazione spetta nella misura del 30% negli altri casi, p.e. delle seconde case.</li> </ul> <p>Dalle spese sostenute dal 2024, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché in 5).</p> <p>Attenzione al limite di detrazione delle spese, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, come già accennato prima.</p>
<p><b>La detrazione per interventi rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche</b></p>	<p>Le regole applicative per tale detrazione (detrazione del 75% per tutte le tipologie di interventi ammesse fino al 31/12/2025) non sono cambiate. È stato solo aggiunto l'obbligo di pagamento con bonifico "parlante", in analogia per le spese di recupero del patrimonio edilizio, nonché l'obbligo di acquisire l'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89.</p> <p>Attenzione al limite di detrazione delle spese, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, come già accennato prima.</p>
<p><b>La detrazione per il Superbonus</b></p>	<p>Il Superbonus spetta – per tutte le tipologie di interventi ammesse – nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 65% per condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti) e per edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica/in comproprietà;</li> <li>- 110% per ONLUS/OdV/APS ex art. 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020;</li> <li>- 65% per ONLUS/OdV/APS ex art. 119, comma 9, lettera d-bis), DL n. 34/2020, diverse da quelle di cui al punto prima;</li> <li>- 110% interventi in comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione stato di emergenza.</li> </ul> <p>Il Superbonus non è più applicabile da parte di persone fisiche su singole unità immobiliari, ICAP e enti assimilati/cooperative edilizie a proprietà indivisa e non è più applicabile per l'acquisto di case antisismiche.</p> <p>Attenzione al limite di detrazione delle spese, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, come già accennato prima.</p>

<p><b>La detrazione del 65% per il 2025</b></p>	<p>La detrazione del 65% previsto per le spese sostenute nel 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15/10/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risulta presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;</li> <li>- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;</li> <li>- presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio.</li> </ul> <p>Attenzione al limite di detrazione delle spese, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, come già accennato prima.</p>
<p><b>La detrazione delle spese sostenute nel 2023 in 10 quote annuali</b></p>	<p>Con riferimento alle spese sostenute nel 2023, la detrazione del 110% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 2023. Tale opzione è irrevocabile e richiede la presentazione del modello Redditi 2024 integrativo entro il 31/10/2025 (termine di presentazione del mod. Redditi 2025 relativo al 2024). Qualora da predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024.</p>
<p><b>Il nuovo regime forfettario</b></p>	<p>Per il regime forfettario (art. 1, comma 57, lettera d-ter), legge n. 190/2014) valgono le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono esclusi da tale regime i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiore a Euro 35.000,00 (prima Euro 30.000);</li> <li>- possono chiedere la riduzione dei contributi INPS (artigiani/commercianti) del 50% per i primi 36 mesi dalla data di avvio della loro attività.</li> </ul> <p>Il limite dei ricavi/compensi di Euro 85.000,00 rimane invariato, come anche la possibilità di applicare l'aliquota IRPEF del 5% (per i primi 5 anni) e poi del 15%.</p>
<p><b>L'assegnazione/cessione agevolata di beni d'impresa e/o la trasformazione in società semplice</b></p>	<p>Entro il 30/09/2025 è possibile di effettuare l'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili (i soci devono risultare come tali in data 30/09/2024 o all'01/10/2024) e mobili ai soci, consentendo alle società di persone/capitali di assegnare/cedere ai soci gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. È possibile anche la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (le tipiche immobiliari di gestione).</p> <p>Per poter "privatizzare" tali beni, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari all'8% calcolata sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore normale dei beni assegnati (relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale), ovvero in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;</li> <li>- il costo fiscalmente riconosciuto.</li> </ul>

	<p>Per le assegnazioni/cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato nella misura del 60% entro il 30/09/2025 e il rimanente 40% entro il 30/11/2025.</p>
<b>L'estromissione immobili dall'impresa individuale</b>	<p>Nel periodo fino al 31/05/2025 è possibile di estromettere immobili strumentali per natura posseduti al 31/10/2024, dall'impresa individuale, pagando un'imposta sostitutiva dell'8%. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato nella misura del 60% entro il 30/11/2025 e il rimanente 40% entro il 30/06/2026.</p> <p>Per poter "privatizzare" tali beni, è dovuta un'imposta sostitutiva pari all'8% calcolata sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore normale dei beni assegnati;</li> <li>- il costo fiscalmente riconosciuto.</li> </ul>
<b>Il rifinanziamento dell'agevolazione Sabatini</b>	<p>Ai fini di finanziare l'agevolazione Sabatini a favore delle micro, piccole e medie imprese, vengono messe a disposizione Euro 400 milioni per il 2025, Euro 100 milioni per il 2026 e Euro 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 (in particolare contributo ai fini di contenere gli interessi su finanziamenti finalizzati a finanziare investimenti ad alta tecnologia).</p>
<b>La riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato</b>	<p>È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (previo apposito accordo aziendale integrativo); questa agevolazione vale per gli anni 2025, 2026 e 2027.</p>
<b>Il welfare aziendale</b>	<p>Nel 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti/servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a Euro 1.000,00 (p.e. sotto forma di carta valori tipo „Edenred“/„Monni Card“/„Cowerflex Card“/„Renefit“ o simili e/o sotto forma di rimborso di spese per utenze domestiche come acqua, energia elettrica, gas naturale, e per sostenere le spese affitto prima casa e le spese per interessi di mutuo prima casa); tale importo è aumentato a Euro 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (compreso figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti/adottivi/affiliati/affidati); per le imprese tali costi sono deducibili dal reddito d'impresa.</p>
<b>L'agevolazione per nuovi assunti che si sono trasferiti oltre 100 km</b>	<p>Il datore di lavoro può erogare/rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso. Nel limite massimo di Euro 5.000 annui non sono tassate in capo al lavoratore per i primi due anni dall'assunzione, ma concorrono ai fini contributivi/ISEE/per prestazioni previdenziali e assistenziali.</p> <p>L'agevolazione è applicabile ai nuovi assunti a tempo indeterminato nell'arco di tempo dall'01/01/2025 al 31/12/2025, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a Euro 35.000 nell'anno precedente e che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro.</p>



	Per poter fruire di tale beneficio, il dipendente deve consegnare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei sei mesi precedenti l'assunzione.
<b>L'aliquota IVA 5% per corsi di attività sportiva alpinistica</b>	L'aliquota IVA del 5% trova applicazione ai corsi di attività sportiva alpinistica – come individuata dall'art. 2, comma 1, lettera c), legge n. 6/89 e che pertanto trova applicazione ai corsi di attività sportiva invernale (p.e. organizzate dalle scuole di sci).
<b>L'indicazione del codice CIN nel modello Redditi/730/CU</b>	Il codice identificativo nazionale (CIN) deve essere indicato nel modello Redditi/730/CU ed è relativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;</li> <li>- agli immobili destinati alle locazioni brevi;</li> <li>- alle strutture turistico – ricettive alberghiere ed ex extra alberghiere.</li> </ul> <p>Gli intermediari, anche quando non sono residenti in Italia, hanno degli specifici obblighi comunicativi in merito alla comunicazione dei dati delle locazioni brevi. Entro il 30 giugno di ogni anno dovranno essere comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle locazioni brevi relative all'anno precedente, ivi indicando anche il codice CIN.</p>
<b>La riduzione contributiva nuovi iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti</b>	Le persone che per la prima volta si iscrivono nel 2025 alla gestione degli artigiani e dei commercianti e per percepiscono reddito d'impresa, anche se in regime forfettario, possono chiedere la riduzione al 50% dei contributi dovuti per i primi 36 mesi dalla data di avvio dell'attività d'impresa/primo ingresso nella società avvenuto nel 2025; tale misura è alternativa rispetto ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquota.
<b>L'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC a carico degli amministratori di società</b>	Gli amministratori di società dovranno dotarsi di un indirizzo PEC e comunicare tale indirizzo al registro delle imprese. La disposizione si applica alla società costituite a partire dal 01/01/2025. Molto probabilmente, si applicherà anche agli amministratori di società preesistenti, nominati o confermati dopo tale data.
<b>Le modifiche in tema di web tax</b>	Sono stati ridefiniti i soggetti che dovranno pagare la c.d. web tax, prevedendo che la stessa è applicabile dai seguenti servizi digitali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;</li> <li>- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni/servizi;</li> <li>- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale</li> </ul> <p>che singolarmente/a livello di gruppo, nell'anno precedente, realizzano un ammontare di ricavi non inferiore a Euro 750 milioni.</p>

---

Dal 01/01/2025 è partito il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese. Con questo regime, i soggetti stabiliti in uno stato dell'Ue potranno realizzare prestazioni di servizio e cessioni di beni senza applicazione dell'IVA e senza diritto di detrazione dell'IVA, anche in altri stati membri dell'Ue, entro certe soglie di volume d'affari. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 460166 del 30/12/2024, (scaricabile in Internet al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/provvedimenti>) è stato previsto che per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, le piccole imprese stabilite nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. La comunicazione ha lo scopo di individuare anticipatamente quali sono gli stati membri dell'Ue nei quali il contribuente vuole operare in franchigia ed è volta all'ottenimento del numero individuale di identificazione; numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso "EX". La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell'Agenzia delle entrate.

La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 01/01/2025 ed è comunque preclusa ai soggetti stabiliti il cui volume d'affari nel territorio dell'Unione europea, nell'anno civile precedente alla comunicazione, sia stato superiore a Euro 100.000.

Inoltre, non è consentita ai soggetti stabiliti il cui volume d'affari nel territorio dell'Unione europea, nel periodo dell'anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia stato superiore ad Euro 100.000. Infine, non è consentita ai soggetti stabiliti il cui volume d'affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato. La comunicazione potrà essere trasmessa da parte degli intermediari abilitati. Entro 35 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, l'agenzia delle entrate attribuisce il numero individuale di identificazione. A partire dall'attribuzione del numero identificativo individuale, l'operatore potrà applicare il regime di franchigia nello stato o negli stati membri di esenzione indicati nella comunicazione.

**4****Dal 17/01/2025 valgono le nuove regole restrittive per i contanti in dogana**

Per tutti i clienti

---

Il 02/01/2025 scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10/12/2024 n. 21, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2018/1672 del 23/10/2018, in materia di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall'UE. In sostanza, chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a Euro 10.000, deve dichiarare tale somma all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per denaro contante è da intendere la valuta, come banconote e monete metalliche, strumenti negoziabili al portatore (come assegni, vaglia cambiari, assegni turistici come il traveller's cheque, ecc.), beni utilizzati come riserve altrimenti liquide di valore (come l'oro) e carte prepagate.

In caso di violazione dell'obbligo dichiarativo, il denaro contante potrà essere trattenuto fino a 90 giorni e saranno inflitti anche sanzioni scaglionate all'ammontare del denaro in eccesso, del 15% (eccedenza fino al Euro 10.000)/30%(eccedenza fino a Euro 40.000), ecc.

**5****Il termine di stampa dei registri contabili obbligatori**

Per soggetti IVA

---

Per effetto delle modifiche operate dal DL 73/2022 all'articolo 7, comma 4-quater, DL 357/94, oltre alla tenuta di qualsiasi registro contabile anche la conservazione dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, si considera regolare, in difetto di trascrizione sui supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi registri risultano aggiornati sui supporti elettronici e stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti e in loro presenza. Da quanto prima riportato, risulta che la stampa dei registri contabili non è più obbligatoria di anno in anno, ma basta avere tali registri memorizzati nel software. Bisogna prestare particolare attenzione, affinché si sia in grado di stampare i registri contabili in qualsiasi momento, anche qualora si effettuino dei cambiamenti e/o delle migrazioni nel/dal proprio software contabile. A riguardo può essere utile e lo consigliamo, di creare e salvare ogni anno dei file pdf, mediante i quali salvare i registri contabili (come p.e. il libro giornale, i registri IVA, il libro inventari, i mastri, ecc.) ai fini di avere la certezza di essere in grado in ogni momento – appunto anche in sede di cambiamento di software contabile – di poter consegnare/stampare tali registri, anche in sede di improvvisa verifica fiscale.

I soggetti che adottano la contabilità ordinaria sono tenuti, ai sensi della normativa civilistica e fiscale, alla tenuta dei seguenti registri contabili: il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili (registri previsti dalle norme fiscali), il libro delle scritture ausiliarie (c.d. mastrini), le scritture ausiliarie di magazzino (registri previsti dalle norme civili). Risultano esonerati dalla tenuta dei libri contabili i soggetti che adottano la contabilità semplificata, che sono comunque obbligati alla tenuta dei registri previsti dalla normativa fiscale (registri IVA e registro beni ammortizzabili).

La stampa dei registri contabili, con modalità cartacea oppure con modalità informatica, deve essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio di riferimento.

<b>Tipologia soggetto</b>	<b>Termine invio modello Redditi relativo al 2023</b>	<b>Termine stampa registri relativi al 2023</b>
Con esercizio coincidente con l'anno solare	31/10/2024	31/01/2025
Con esercizio non coincidente con l'anno solare	9 mesi dalla chiusura dell'esercizio	3 mesi dal termine di presentazione del modello Redditi

Dunque in linea generale, la stampa dei registri contabili su carta dovrebbe avvenire entro il mese di gennaio 2025 con riferimento ai registri contabili riferiti all'anno 2023. L'imposta di bollo va assolta prima che il registro/libro sia posto in uso (in sede di vidimazione del libro, qualora questo risulta essere necessario o anche se puramente volontario). Le modalità applicative possono essere:

- l'applicazione del contrassegno telematico sulla prima pagina numerata o sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di 100 pagine, ovvero sull'ultima pagina di ciascun blocco di 100 pagine (l'acquisto dei contrassegni deve avvenire pertanto entro il termine in cui è effettuata la stampa). Per ogni 100 pagine l'imposta di bollo è dovuta in misura di Euro 16,00 oppure Euro 32,00 laddove il soggetto IVA non sia dovuto al pagamento della tassa annuale di vidimazione (come le società di persone e gli imprenditori individuali). Il versamento utilizzando il modello F23 (codice tributo 458T) e l'annotazione degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sul registro/libro;
- in caso di tenuta dei registri in modalità telematica l'imposta di bollo dev'essere assolta in modalità esclusivamente telematica, mediante l'utilizzo del modello F24, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. L'imposta di bollo è dovuta in tal caso ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, utilizzando il modello F24, codice tributo 2501.

**6****La presentazione della dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024 dev'essere effettuata entro il 10/02/2025**

Per soggetti IVA

---

La presentazione della dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024 dev'essere effettuata entro il 10/02/2025 (dalle ore 14.00 del 09/01/2025 alle ore 24.00 del 10/02/2025). Trattasi di fatto della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione "prenotativa" che andava presentata entro il 31/03/2024 (di fatto va confermato/rettificato quanto indicato nella comunicazione "prenotativa"). La dichiarazione dev'essere presentata con un apposito modello in via telematica, mediante invio del modello alla piattaforma resa disponibile da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 6900. Per i nostri clienti per i quali abbiamo inviato noi il modello "prenotativo", saremo anche noi ad inviare la dichiarazione sostitutiva a riguardo, chiedendo ai rispettivi nostri clienti di inviarci la documentazione relativa agli investimenti effettivamente effettuati nel 2024 (come le fatture, bonifici di versamento a pagamento di tali fatture).

**7****L'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria**

Per soggetti IVA

---

Ricordiamo che entro il 31/01/2025 scade il termine ai fini di trasmettere al Sistema TS tutti i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti fra il 01/07/2024 e il 31/12/2024. Facciamo presente che l'invio semestrale dei dati viene mantenuta anche per il futuro; di conseguenza, le spese sanitarie sostenute nell'anno 2025 dovranno essere trasmesse al Sistema TS con cadenza semestrale:

- le spese sostenute dall'01/01/2025 al 30/06/2025 dovranno essere trasmesse prevedibilmente entro il 30/09/2025;
- le spese sostenute dall'01/07/2025 al 31/12/2025 dovranno essere trasmesse prevedibilmente entro il 31/01/2026.

Ricordiamo ancora una volta che la detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie spetta alle persone fisiche a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario/postale/altri sistemi tracciabili e non più in contanti. In particolare, anche la spese veterinarie devono essere pagate con modalità di pagamento tracciabili, ai fini di poterli detrarre in sede della propria dichiarazione dei redditi.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

